

## 10. Legittimo l'accertamento induttivo basato sul rinvenimento di documentazione extracontabile in sede di verifica

<b>FONTE</b>	Corte di Cassazione
<b>RIFERIMENTO</b>	Sentenza n. 16060 del 28.06.17

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16060 del 28 giugno 2017 ha stabilito la legittimità dell'accertamento induttivo basato sui appunti personali rinvenuti in sede di verifica in quanto trattasi di documenti contabili dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Nel caso che ha portato a detta pronuncia a seguito di verifica fiscale ad una venivano contestati maggiori ricavi sulla base della documentazione extra contabile rinvenuta in azienda.

A seguito del l'avviso di accertamento emesso dall'agenzia delle Entrate la società proponeva ricorso contestando l'illegittima della determinazione induttiva del reddito operata dall'amministrazione finanziari.

Poiché sia in primo che in secondo grado i giudici tributari hanno confermato la legittimità dell'accertamento la società presentava ricorso per Cassazione ma anche la Suprema corte con la pronuncia in esame ha ribadito la validità dell'accertamento operato con metodo induttivo.

Nello specifico nella sentenza si ricorda che "la contabilità in nero" costituita da appunti personali e informazioni dell'imprenditore, anche se rinvenuta presso terzi, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che legittima di per sé l'accertamento induttivo.

Sul contribuente, che vuole contestare l'atto impositivo, ricade pertanto l'onere della prova contraria in suo favore

La Suprema Corte ha in proposito evidenziato che tra le scritture contabili disciplinate dal codice civile sono compresi «*tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti di impresa, ovvero rappresentano la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta*». Pertanto anche la contabilità in nero assume valore probatorio utile per la determinazione del maggior reddito.

Nel caso specifico durante la verifica era stato rilevato che i contanti in cassa risultavano di gran lunga inferiori (circa 100.000 euro) al saldo contabile risultante dal relativo mastrino. Inoltre erano stati rinvenuti dei brogliacci riportanti assegni post-datati e cambiali e un libro giornale non vidimato e non bollato.

A sua discolpa la società si era limitata a sostenere che i documenti rinvenuti erano necessari a monitorare i crediti a media e lunga scadenza ma come già evidenziato detti rilievi non sono stati ritenuti idonei a costituire prova contraria rispetto agli elementi indiziari sui quali l'Amministrazione finanziaria ha basato la ricostruzione del reddito.

Con la sentenza in esame la Cassazione ha pertanto confermato il proprio consolidato orientamento fondato sul principio che la documentazione rinvenuta in sede di verifica rende inattendibili di per sé le scritture contabili ufficiali con la conseguenza che diviene legittima la ricostruzione induttiva.

## 11. Ridotti i tempi per la compensazione dei crediti IVA

<b>FONTE</b>	Normativa
<b>RIFERIMENTO</b>	L. n. 96 del 21.06.2017

Con la conversione del D.L. n. 50/2017 ad opera della L. n. 96 del 21 giugno 2017, in vigore dal 24 giugno 2017, è stato modificato il comma 1 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 concernente la disciplina delle compensazioni per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti Iva annuali e infrannuali a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza e non più dal giorno 16 del mese seguente all'invio delle stesse.

Nella versione precedente, il comma 1 dell'articolo 17, prevedeva infatti che la compensazione del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 5.000 euro annui, poteva essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Pertanto, per utilizzare in compensazione il credito Iva era sempre necessario aspettare il mese successivo all'inoltro telematico, e questo anche nei casi in cui il modello fosse stato presentato in tempi celeri da parte del contribuente ad esempio i primi giorni del mese.

Ora, con le modifiche apportate dal comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto si dispone

espressamente che all'articolo 17 del D.Lgs n. 241/97 le parole: «*a partire dal giorno sedici del mese successivo*» vengano sostituite dalle seguenti: «*a partire dal decimo giorno successivo*».

In pratica quindi, fermo restando il limite dei 5.000 euro e l'ambito oggettivo di applicazione della disposizione alle sole compensazioni del credito annuale o infrannuale Iva, l'utilizzo del credito potrà ora avvenire a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza e non più dal giorno 16 del mese successivo all'invio della stessa.

Si ricorda infatti che il decreto legge n. 50/2017 ha esteso la obbligatorietà del visto di conformità, qualora si intenda utilizzare in compensazione orizzontale il credito (evidenziato in dichiarazione annuale o nel modello TR) superiore a 5.000 euro.

In proposito va anche osservato che l'Agenzia delle Entrate dovrà opportunamente modificare le istruzioni e la grafica del modello TR attualmente presenti nel sito, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione dello stesso in quanto strutturato per consentire l'apposizione del visto, solo in ipotesi di richiesta a rimborso del credito e non per il caso dell'utilizzo in compensazione.

## 12. «Split payment»: novità in vigore dal 1° luglio

<b>FONTE</b>	Normativa
<b>RIFERIMENTO</b>	L. n. 96 del 21.06.2017

Il D.L. n. 50/2017, ha apportato alcune novità per quanto riguarda il meccanismo IVA definito *split payment*.

Introdotta con la Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014), lo *split payment* è letteralmente la disciplina dei "pagamenti separati" ed è disciplinato dall'art. 17-ter del DPR 633/72 secondo cui se un soggetto IVA emette fattura nei confronti di un ente della Pubblica Amministrazione, quest'ultimo verserà al prestatore o cedente l'importo della fattura al netto dell'IVA, mentre verserà l'imposta sul valore aggiunto direttamente all'Erario.

La manovra correttiva ha esteso l'applicazione di questo meccanismo anche nei confronti dei professionisti, ed ha altresì ampliato la platea degli enti tenuti ad applicare il suddetto meccanismo IVA che ora sono:

- amministrazioni pubbliche soggette all'obbligo di fatturazione elettronica;
- società controllate da Ministeri e dagli Enti Locali;
- società quotate nella Borsa Italiana all'indice FTSE MIB.

Le nuove disposizioni si rendono applicabili dal 1° luglio 2017 e il decreto attuativo del MEF del 27 giugno 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2017.

Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha anche predisposto gli elenchi delle amministrazioni, degli enti e delle società che dal 1° luglio saranno soggette al meccanismo dello *split payment*.

Inoltre, mentre per i clienti sono stati previsti dei tempi specifici di adeguamento, il fornitore già dal 1° luglio deve essere in grado di gestire l'intero processo dalla fatturazione alla contabilizzazione delle specifiche transazioni in regime *split payment*.

Pertanto, i fornitori devono:

- aggiornare l'anagrafica dei propri clienti andando a verificare negli elenchi predisposti e pubblicati dal ministero dell'Economia e delle Finanze se tra i propri cessionari/committenti esistono soggetti sottoposti al particolare regime;

- emettere la fattura nei confronti del cliente sottoposto a *split payment* indicando espressamente sul documento l'espressione «scissione dei pagamenti» ai sensi dell'articolo 17 ter del Dpr 633/72.

Inoltre l'emissione della fattura nei confronti dei clienti pubbliche amministrazioni dovrà avvenire con modalità elettroniche cioè adottando un formato xml predefinito e firma digitale e con trasmissione del documento attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dell'Agenzia delle Entrate.

Nei confronti degli altri clienti soggetti a *split payment* ma diversi dalle pubbliche amministrazioni (cioè società partecipate pubbliche ovvero società quotate Ftse Mib) non sussiste invece l'obbligo di fattura elettronica e quindi potrà essere emessa in modo tradizionale o in via elettronica in base alla libera scelta del fornitore.

Come già osservato il fornitore in relazione a tale fattura emessa in regime di *split payment* non deve versare l'imposta in quanto sarà versata dal cliente.

Il fornitore, però rimane, comunque, nei confronti dell'erario, debitore dell'imposta indicata in fattura ed in quanto tale dovrà annotare le fatture emesse nel registro vendite (articolo 23 del Dpr 633/72) ovvero nel registro dei corrispettivi (articolo 24 del Dpr 633/72 e provvedere ad annotare in modo distinto la fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti (ad esempio in un'apposita colonna ovvero mediante appositi codici) riportando l'aliquota applicata e l'ammontare dell'imposta.

# Normativa fiscale

Questo ammontare, però non partecipa alla liquidazione di periodo e l'annotazione nei predetti registri dovrà trovare in contabilità una equivalente contropartita in una voce di c/numerari ovvero direttamente sul conto del cliente, finalizzata a "stornare" l'Iva a debito non

più dovuta, che come tale non dovrà concorrere alla liquidazione Iva periodica.

Di conseguenza, il credito nei confronti del cliente verrà alimentato per il solo importo dei ricavi della vendita (o della prestazione di servizi), al netto dell'Iva, che verrà versata dal cliente.

## 13. Con la conversione in legge della “Manovra correttiva” confermata la riduzione del termine per la detrazione dell’IVA acquisti sulle fatture emesse dal 1° gennaio 2017

<b>FONTE</b>	Normativa
<b>RIFERIMENTO</b>	L. n. 96 del 21.06.2017

La legge n. 96 del 21 giugno 2017 di conversione del D.L. n. 50/2017 conferma la riduzione del termine per esercitare la detrazione dell’Iva e specifica che la norma si applica con riferimento ai documenti emessi a partire dal 1° gennaio 2017.

La manovra correttiva è infatti intervenuta a modificare l’articolo 19 del DPR 633/72 che nella precedente versione prevedeva la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quella in cui il diritto era sorto.

A fronte della modifica apportata dalla “Manovra correttiva” l’esercizio di tale diritto va esercitato al massimo entro il termine previsto per la trasmissione della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto. Quindi, ad esempio, per i beni consegnati entro il 31 dicembre 2017, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al massimo entro il successivo 30 aprile 2018 (termine per la presentazione della dichiarazione Iva dell’anno 2017) e non, invece, entro il 30 aprile 2020, come sarebbe stato senza la modifica della norma.

Come precisato nella relazione tecnica al decreto, questa modifica normativa è motivata dalla necessità di assicurare una coincidenza temporale tra il momento in cui è registrata la fattura sulla cessione e quello nel quale si registra la fattura in acquisto. Infatti, allineando

nell’ambito di un unico periodo di imposta, il momento di registrazione delle fatture emesse con quello delle fatture ricevute, si facilitano i controlli delle Entrate, il riscontro di eventuali anomalie, nonché la riduzione del gap Iva.

L’articolo 2 del D.L. n. 50/2017 ha apportato inoltre modifiche anche all’articolo 25 della normativa IVA e nello specifico al termine entro cui le fatture di acquisto devono essere annotate sul registro Iva acquisti. In base alla nuova disposizione, la registrazione deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

La legge di conversione introduce altresì una indicazione sulla decorrenza della norma la cui assenza, nel testo originario, aveva generato delle perplessità.

Le nuove disposizioni si applicano infatti alle fatture e alle bollette doganali emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017. Pertanto, le fatture emesse precedentemente a questa data e per le quali, al momento di entrata in vigore della norma, non è stato ancora esercitato il diritto alla detrazione, sono soggette alle precedenti disposizioni; pertanto l’Iva può essere detratta entro il termine per la presentazione della dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto.

## 14. Dal 1° gennaio 2018 elevata a 50.000 euro la soglia entro la quale scatta l'obbligo di reclamo/mediazione nelle liti tributarie

<b>FONTE</b>	Normativa
<b>RIFERIMENTO</b>	L. n. 96 del 21.06.2017

Un importante istituto deflattivo del contenzioso tributario è rappresentato dal procedimento di reclamo/mediazione, che è finalizzato a consentire un esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e una verifica circa la possibilità di evitare l'instaurazione di un giudizio. Quindi, tale procedimento consiste in una fase amministrativa diretta a risolvere in via stragiudiziale la controversia insorta tra contribuente ed Amministrazione finanziaria. Il reclamo, in buona sostanza, è una sorta di ricorso anticipato all'ufficio, con il quale si richiede la riforma parziale o totale dell'atto.

Questo è disciplinato dall'articolo 17-*bis* D.Lgs. 546/1992, introdotto dal D.L. 98/2011 e, successivamente, più volte modificato sino ad arrivare alla riforma operata dal D.Lgs. 156/2015 che ha esteso l'ambito di applicazione dell'istituto. Infatti, detto istituto rima circoscritto alle controversie sugli atti emessi dall'Agenzia

delle Entrate, a partire dal 1° gennaio 2016, può avere ad oggetto gli atti emessi da tutti gli enti impositori (ivi compresi, l'Agenzia delle Dogane e gli enti territoriali), nonché da agenti e concessionari privati della riscossione

Per quanto concerne, invece, il valore delle liti reclamabili, nel sistema attualmente vigente è previsto che il procedimento di reclamo/mediazione debba obbligatoriamente e preliminarmente interessare gli atti di valore non superiore a 20.000 euro.

Il D.L. n. 50/2017 convertito in L. n. 96/2017 ha ulteriormente esteso la portata applicativa dell'istituto, elevando da 20.000 euro a 50.000 euro il limite entro cui le liti devono essere assoggettate a reclamo/mediazione.

Tale novità non ha effetto immediato, ma opererà per gli atti impugnabili, quali, ad esempio, l'avviso di accertamento, la cartella di pagamento, ecc., notificati a partire dal prossimo 1° gennaio 2018.

## 15. La rottamazione delle liti fiscali pendenti introdotta dalla “Manovra correttiva”

<b>FONTE</b>	Normativa
<b>RIFERIMENTO</b>	L. n. 96 del 21.06.2017

L'art. 11 della "Manovra correttiva" contenuta nel Decreto Legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede la possibilità di chiudere con modalità agevolata le liti fiscali pendenti con controparte l'Agenzia delle Entrate e pendenti dinanzi a commissioni tributarie e Cassazione nonché tutti i ricorsi notificati entro il 24 aprile 2017 aventi ad oggetto i tributi locali (ICI, IMU, TARI, TASI, TOSAP, TARSU, ecc.).

La definizione agevolata si sostanzia nel taglio di tutte le sanzioni e nel calcolo degli interessi dovuti dalla data di notifica dell'accertamento ai 60 giorni successivi e con il pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado.

In sede di conversione del decreto in legge all'art. 11 sono state apportate due modifiche significative:

- possono accedere alla definizione agevolata delle liti fiscali coloro che hanno provveduto alla notifica alla controparte del ricorso entro la data del 24 aprile 2017;
- entro il 31 agosto 2017, ciascun Ente territoriale può stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione della definizione agevolata alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

In caso di controversia relativa esclusivamente a:

- interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione;

- sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

La domanda del condono fiscale delle liti pendenti deve essere presentata entro il 30 settembre 2017 ed il pagamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato in tre rate con scadenza 30 settembre 2017, 30 novembre 2017 e 30 giugno 2018 nella misura rispettivamente delle prime due rate del 40% e dell'ultima rata del 20%.

La domanda può essere inoltrata da parte del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione con la quale si impegna al pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la rottamazione delle cartelle. La definizione delle liti non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della norma sulla chiusura delle liti.

L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

## 8. Per procedere con un licenziamento economico non è necessario lo stato di crisi dell'azienda

<b>FONTE</b>	Corte di Cassazione
<b>RIFERIMENTO</b>	Sentenza n. 1315 del 24.05.2017

Alcuni mesi fa, aveva fatto discutere la sentenza n. 25201/2016 della Corte di Cassazione con cui la Suprema Corte ha riconosciuto la legittimità dei licenziamenti intimati allo scopo di aumentare il profitto aziendale.

In realtà, in tema di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo esistono da molti anni due orientamenti contrapposti, entrambi forti e consolidati.

Il primo filone interpretativo ritiene che il datore di lavoro possa licenziare il dipendente a fronte di un processo di riorganizzazione finalizzato a ridurre i costi di gestione e a condizione che tale riduzione non serva solo ad aumentare il profitto aziendale, ma che sia necessaria per fare fronte "a sfavorevoli situazioni" (cfr. Cass. n. 12514/2004, n. 13116/2015, n. 21282/2006).

Il secondo orientamento afferma che licenziamento per giustificato motivo oggettivo possa essere motivato dalla semplice finalità di "risparmio dei costi o incremento dei profitti" (cfr. sentenze n. 10672 e n. 12094 del 2007), in quanto la libertà del datore di lavoro di migliorare l'efficienza e la competitività dell'azienda è tutelata dall'art. 41 della Costituzione.

Questo secondo filone trova, oggi, un'ulteriore conferma nella recente sentenza n. 13015 del 24 maggio 2017 con cui i Supremi giudici, hanno ribadito che per procedere ad un licenziamento economico, non è necessario lo stato di crisi dell'azienda ma è sufficiente provare l'effettiva riorganizzazione aziendale finalizzata a un miglioramento dei risultati economici pur già positivi.

Nel caso esaminato dalla Cassazione e sfociato nella pronuncia in esame un'azienda decideva di operare un riassetto organizzativo con la soppressione di una posizione lavorativa, il licenziamento del relativo dipendente e l'assegnazione ad altro addetto (da tempo in servizio e con maggiori carichi di famiglia) delle relative mansioni.

Nel respingere il ricorso del lavoratore, la Corte ha sostenuto la legittimità del licenziamento sostenendo l'irrilevanza della circostanza secondo cui l'azienda vantava utili di bilancio nel periodo del recesso.

Nello specifico la Corte di cassazione ha ulteriormente confermato il principio secondo cui, nel procedere al riassetto dell'impresa, il datore non è tenuto a dimostrare l'esistenza di sfavorevoli situazioni di mercato o di crisi aziendale ma potrà ben essere guidato dalla ricerca del profitto e del miglioramento della produttività.

Secondo al Cassazione non è infatti possibile limitare la legittimità del licenziamento per ragioni economiche al solo caso in cui esso tenda ad evitare perdite di esercizio poiché tale condizione non è rinvenibile né nell'articolo 3 della legge 604/66, né nell'articolo 41 della Costituzione. La libertà di iniziativa economica privata non può infatti ridursi (come invece accade per gli enti pubblici economici operanti in regime di monopolio) ad un'attività improduttiva di redditi. Né il giudice, in assenza di precisi parametri normativi, può operare un contemperamento tra l'opposto interesse dell'imprenditore a massimizzare la produttività e quello del lavoratore a mantenere la propria occupazione.

# Lavoro e previdenza

In ogni caso spetta al Giudice verificare che la riorganizzazione, pur non sindacabile nel merito, sia genuina (e dunque effettiva e non pretestuosa), preceda logicamente e/o

cronologicamente il licenziamento e derivi da necessità strutturali e non meramente contingenti e destinate a essere certamente riassorbite in un breve arco di tempo.

# Lavoro e previdenza

## 9. Per il Tribunale di Catania è valido il licenziamento comunicato via whatsapp

**FONTE** Tribunale del Lavoro di Catania

**RIFERIMENTO** Sentenza del 28.06.2017

Il Tribunale civile di Catania (Giudice Fiorentino) con la recente sentenza del 28 giugno 2017 ha stabilito che è valido il licenziamento comunicato al lavoratore via whatsapp dal momento che assolve «l'onere della forma scritta, trattandosi di un documento informatico». Con tanto di prova di avvenuta ricezione ossia l'impugnativa presentata dal dipendente.

Con dette motivazioni il Giudice Fiorentino ha

quindi rigettato il ricorso presentato da una dipendente di un'azienda che aveva ricevuto la notizia del suo licenziamento sulla chat di whatsapp.

Nello specifico secondo il giudice *«la modalità utilizzata dal datore di lavoro nel caso di fattispecie appare idonea ad assolvere ai requisiti formali in esame, in quanto la volontà di licenziare è stata comunicata per iscritto alla lavoratrice in maniera inequivoca come del resto dimostra la reazione da subito manifestata dalla predetta parte»*.

## 3. I controlli automatizzati sulla copertura assicurativa RC dei veicoli in circolazione

### FONTE

Pubblicistica

Nel corso della prima settimana di luglio la Polizia stradale ha attuato l'operazione Mercurio Insurance, controllando a tappeto in tutta Italia la copertura assicurativa obbligatoria dei veicoli in circolazione (Rc auto) avvalendosi anche di apparecchi che leggono le targhe e delle risultanze dell'archivio ufficiale, i cui dati però non sono mai stati soggetti a una revisione generalizzata.

Le norme che consentono di effettuare controlli completamente automatici, cioè di far scattare le pesanti sanzioni previste dall'articolo 193 del Codice della strada (849 euro di multa - ridotti a 212,25 se la copertura viene riattivata entro 30 giorni dalla scadenza - e il sequestro del veicolo), sulla sola base della lettura elettronica della targa e del suo confronto informatico con l'archivio non sono però ancora in vigore.

Pertanto, attualmente controlli del genere non sono consentiti e gli apparecchi di lettura delle

targhe vengono usati solo per individuare i veicoli che risultano scoperti per procedere poi con la verifica di detta circostanza sui documenti a bordo del veicolo (cioè solo sul certificato assicurativo, visto che il tagliando da esporre sul parabrezza non esiste più).

L'intervento diretto degli agenti permette così di valutare situazioni che in un controllo totalmente automatico darebbero origine a sanzioni infondate.

Si pensi al caso dei veicoli che risultano scoperti perché la polizza che li copre contiene un errore di trascrizione della targa.

Vista la crescente importanza dell'archivio, sarebbe il caso di procedere con la verifica sulla correttezza dei dati in occasione di ogni rinnovo di polizza al fine di ricontrollare se corrispondono a quelli effettivi.

L'Ania, sollecitata sulla questione, ha dichiarato pubblicamente la sua disponibilità a farlo.

## 4. I controlli mediante autovelox vanno presegnalati anche se l'apparecchio è montato a bordo di un veicolo di servizio in movimento

**FONTE** Giudice di Pace di Reggio Emilia

**RIFERIMENTO** Sentenza n. 286 del 22.03.2017

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 15 agosto 2007, prescrive che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo a cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi. Inoltre, il decreto esclude l'obbligo di presegnalazione in caso di controlli dinamici, nei quali peraltro viene sostanzialmente meno anche il requisito della visibilità dell'apparecchio, che normalmente è montato sul parabrezza dell'auto di servizio.

Il Giudice di pace di Reggio Emilia nella sentenza 22 marzo 2017 n. 286 ha di fatto superato il suddetto decreto ministeriale stabilendo che

l'obbligo di presegnalazione previsto dal Codice della strada si applica anche alle rilevazioni effettuate in movimento, con un apparecchio montato a bordo di un'auto di servizio in grado di misurare anche la velocità di chi incrocia la pattuglia marciando in senso opposto.

Pertanto, poiché nel caso specifico mancava sul tratto stradale la segnalazione di preavviso, l'accertamento della velocità non poteva condurre ad una sanzione.

In sostanza detta sentenza stabilisce che le multe stradali frutto di rilevazione effettuata da autovelox in movimento possono essere annullate se l'apparecchio non era stato segnalato da un cartello. Nessuna differenza, quindi, tra autovelox statici e in movimento, perché occorre sempre segnalarne la presenza.

## 5. Pubblicato il decreto del Ministero dei Trasporti con le nuove regole per la revisione periodica dei veicoli in vigore dal 20 maggio 2018

<b>FONTE</b>	Ministro dei Trasporti
<b>RIFERIMENTO</b>	Decreto n. 214 del 19.05.2017

Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2017 è stato pubblicato il Decreto del ministro dei Trasporti n. 214 del 19 maggio 2017 che recepisce la direttiva comunitaria 2014/45 UE con le nuove regole per la revisione periodica degli autoveicoli ed entrerà **in vigore il 20 maggio 2018**.

Il nuovo decreto riguarda la revisione dei veicoli

- M1, M2, M3 (veicoli trasporto persone)
- N1, N2, N3 (veicoli trasporto cose) – O1, O2, O3, O4 (rimorchi)
- L1e, L2e, L33, L4e, L5e, L6e, L7e (ciclomotori e motoveicoli)
- T1b, T2b, T3b, T4b, T5 (trattori a ruote con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h).

La cadenza della revisione rimane pressoché invariata e sarà quindi annuale per i veicoli M2, M3, N2, N3, O3, O4, nonché per i veicoli M1 o L motoveicoli in servizio di piazza o NCC e per i veicoli atipici (ad esclusione dei veicoli di interesse storico e collezionistico).

La revisione dovrà essere effettuata entro 4 anni dalla data della prima immatricolazione e, successivamente, entro 2 anni dal precedente controllo, quando si tratta di veicoli M1, N1, O1, O2, T1b, T2b, T3b, T4b, T5 e dei veicoli di categoria L.

Anche il riferimento della scadenza rimane invariato e continua ad essere entro il mese di rilascio della carta di circolazione (prima revisione) ed entro il mese del precedente controllo (revisioni successive alla prima).

Il decreto n. 214/2017 dispone altresì l'introduzione di un documento, chiamato

**Certificato di revisione**, contenente tutti i dati dei veicoli oggetto del controllo compreso il chilometraggio. Pertanto, dal **20 maggio 2018**, nelle revisioni dei mezzi, l'officina autorizzata o la Motorizzazione non solo dovranno effettuare la lettura del contachilometri com'è obbligo dal 2010, ma dovranno anche riportarla su questo nuovo documento.

Altra novità del decreto è la introduzione della figura dell'**ispettore autorizzato**, che sostituisce quella dell'attuale responsabile tecnico revisioni e garantisce il requisito di terzietà richiesto dalla direttiva. Il decreto n. 214/2017 stabilisce infatti che l'ispettore deve essere estraneo all'eventuale attività di riparazione svolta dal centro e quindi non può essere il responsabile tecnico dell'officina.

Poiché in Italia le attività di revisione da 25 anni a questa parte possono essere eseguite anche da officine di autoriparazione queste potrebbero trovarsi in conflitto d'interesse perché per far superare il test potrebbero imporre di effettuare interventi sul veicolo.

Tutti gli attuali responsabili tecnici dei centri revisioni potranno quindi essere confermati nel ruolo di ispettore, salvo che siano anche responsabili tecnici dell'eventuale officina riparazioni.

Il certificato di revisione conterrà quindi i seguenti dati:

- numero di telaio
- targa di immatricolazione
- luogo e data del controllo
- lettura del contachilometri al momento del controllo
- categoria del veicolo
- carenze individuate e livello di gravità
- risultato del controllo tecnico

# Circolazione e trasporti

- data del successivo controllo tecnico o scadenza del certificato attuale
- nome del centro revisioni che ha effettuato il controllo.

Inoltre sul sito ministeriale [www.ilportaledellautomobilista.it](http://www.ilportaledellautomobilista.it), chiunque potrà leggere i km effettuati dai veicoli dopo la revisione.

# Adempimenti aziendali

## 5. Pubblicato il decreto con l'elenco delle Camere di Commercio che applicheranno la maggiorazione sul diritto annuale 2017

<b>FONTE</b>	Ministero dello Sviluppo Economico
<b>RIFERIMENTO</b>	Decreto 22 maggio 2017

L'articolo 28 della legge n. 114/14 ha stabilito che l'importo del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio dai soggetti iscritti nel registro imprese sia del 50 per cento inferiore a quello fissato per il 2014.

Prima della riforma delle Camere di commercio ad opera del D.Lgs n. 219/16 ciascuna Camera aveva la facoltà di decidere in autonomia l'aumento dell'importo base fino a un massimo del 20 per cento ma solamente per la realizzazione, in cofinanziamento e sentite le associazioni di categoria, di importanti progetti per lo sviluppo locale.

La riforma ha confermato questa facoltà, ma ha fissato nuove regole sia per la selezione dei progetti sia per la verifica dei risultati.

Spetta però ora al ministero autorizzare l'aumento richiesto dalle Camere, su proposta di Unioncamere, che è condizionato al finanziamento dei progetti camerali, condivisi con la Regione, indirizzati alla attuazione di «politiche strategiche nazionali» in tema di sviluppo economico e di servizi alle imprese.

Unioncamere, nei mesi scorsi, ha sollecitato le Camere interessate ad applicare l'aumento ad

assumere delibere su uno o più di quattro temi: il programma Industria 4.0; promozione della cultura e turismo; internazionalizzazione delle imprese; alternanza scuola-lavoro.

Conseguentemente 79 Camere hanno fissato una maggiorazione del 20 per cento, una del 10 e una ha optato per il 10 per il 2017 e 20 per il 2018-19.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2017 è stato quindi pubblicato il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 22 maggio 2017 con l'elenco ufficiale delle Camere di commercio che applicheranno una maggiorazione sul diritto annuale 2017.

Il decreto precisa in proposito che le imprese che hanno già versato il diritto base 2017 possono effettuare il conguaglio entro il termine per il secondo acconto delle imposte sui redditi.

Come precisato nel provvedimento l'aumento si applicherà per il triennio 2017-19 e sono fissate regole piuttosto severe per monitorare la gestione dei progetti attuati con l'aumento.

Nello specifico, entro il 31 gennaio 2018 ciascuna Camera deve inviare al ministero e al Comitato indipendente di valutazione delle performance camerali un rapporto sui risultati dei singoli progetti e sulla base di questo il ministero potrà anche decidere la revoca della autorizzazione all'aumento per il 2018-19.

## 4. Deducibili dal reddito di impresa le polizze vita di amministratori e soci con beneficiaria la società

<b>FONTE</b>	Comm. Trib. Reg. del Veneto
<b>RIFERIMENTO</b>	Sentenza n. 1183/2/16

I giudici della Commissione Tributaria regionale del Veneto con la sentenza n. 1183/2/16 hanno stabilito che sono da considerarsi inerenti all'attività e quindi deducibili dal reddito d'impresa i premi pagati per la stipula di polizze a copertura del rischio dei pregiudizi patrimoniali derivanti dalla morte dell'amministratore.

Nel caso esaminato con la suddetta pronuncia un'azienda si vedeva notificare alcuni avvisi di accertamento per l'indebita deduzione dei premi corrisposti a una compagnia assicurativa relativamente una serie di polizze "caso morte a vita intera" aventi come assicurati i soci e come beneficiario la società.

A fronte del ricorso presentato dall'azienda i giudici di primo grado confermavano gli avvisi ritenendo che le polizze in questione fossero di natura finanziaria (o prevalentemente finanziaria) e non, invece, finalizzate alla copertura del rischio di morte dei soci. Conseguentemente, le somme versate alla compagnia non potevano rientrare tra i componenti negativi di reddito.

I giudici di secondo grado a seguito del ricorso in appello della società, con la sentenza in esame, hanno invece accolto le sue ragioni evidenziando che la classificazione del contratto assicurativo in questione dipendesse dalla causa prevalente che aveva portato alla sua stipulazione. Nello specifico l'accordo rientrava tra i contratti di assicurazione sulla vita dal momento che spostava dal contraente all'assicuratore il rischio di morte dell'assicurato.

I giudici di merito inoltre hanno evidenziato la sussistenza di alcuni elementi (non considerati

invece dall'ufficio) a conferma della natura assicurativa del contratto e cioè:

- l'alea del contratto che era rappresentata proprio dall'assunzione, da parte della compagnia, del rischio di morte dell'assicurato verso il pagamento dei premi. La compagnia si era cioè obbligata alla prestazione pattuita (al verificarsi dell'evento) e non alla restituzione di un capitale formatosi nel tempo;

- la prestazione di fatto non risultava collegata a valori di quote di investimento, ma era predeterminata sulla scorta dei premi e della loro rivalutazione, in modo da sostituire ad un certo punto il versamento degli stessi premi. La prestazione nel caso esaminato non era collegata cioè al rendimento di una qualche gestione separata e il fatto di consentire una scelta fra varie linee di investimento del "fondo premi" formato dalla compagnia non aveva attinenza nel caso in esame con la causa del contratto.

Inoltre, secondo i giudici veneti il contratto era caratterizzato da una natura prettamente assicurativa (e non finanziaria) a nulla influendo il fatto che fosse previsto il diritto di riscatto e di riduzione in quanto dette regole secondo quanto stabilito dall'art. 1925 del Codice Civile sono previste anche per i contratti di assicurazione sulla vita.

Infine i giudici hanno anche evidenziato che il capitale assicurato incassato dalla società alla morte dell'assicurato era stato fatto concorrere alla determinazione del reddito di impresa (come sopravvenienza attiva) e quindi i premi pagati non potevano non considerarsi costi inerenti all'attività di impresa e non come sostenuto dai verificatori crediti nei confronti della compagnia assicurativa.

## 5. Niente concorso di colpa per il cliente “disinformato” sul grado di rischiosità dei titoli acquistati

<b>FONTE</b>	Corte d’Appello di Napoli
<b>RIFERIMENTO</b>	Sentenza n. 1421 del 28.03.17

La Corte d’appello di Napoli (presidente Sensale, relatore Marinaro) con sentenza n. 1421 del 28 marzo 2017 ha affermato che non è addebitabile in parte al cliente il danno subito per non aver verificato il livello di rischiosità dei titoli acquistati.

La pronuncia riguarda il caso di tre risparmiatori che tra il 2000 e il 2001 avevano acquistato bond argentini per 685.000 euro e nel 2005 hanno intentato causa contro la banca intermediaria per ottenere dalla stessa la restituzione dell’importo investito dal momento che era venuta meno agli obblighi di informazione previsti dal decreto legislativo 58/1998 (Testo unico intermediazione finanziaria) e dal regolamento Consob 11522/1998 .

A sua volta la banca nel ribadire di aver rispettato la procedura prevista dalle norme bancarie contestava che comunque i risparmiatori avevano concorso a determinare il danno e con sentenza del 2009 i giudici di primo grado nel dichiarare la banca inadempiente agli obblighi di informazione hanno però ammesso «il concorso di colpa di parte attrice nella misura del 50%» e quindi condannato la banca a risarcire i danni solo per 158.000 euro.

I tre risparmiatori hanno quindi presentato appello chiedendo la condanna della banca al pagamento dell’intero importo e con la sentenza in esame la Corte d’appello di Napoli ha accolto la loro richiesta osservando che violazione dei doveri di informazione «può dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente

*condurre alla risoluzione del contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro». E ancora che gli obblighi (di diligenza, correttezza, trasparenza e informazione) imposti agli intermediari finanziari «convergono verso un fine unitario, consistente nel segnalare all’investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere». La banca deve segnalare al cliente la natura e le caratteristiche del titolo e precisare chi è l’emittente, «non essendo sufficiente la mera indicazione che si tratta di un Paese emergente»; deve chiarire il rapporto rendimento/rischio e l’eventuale mancanza di dati sulle caratteristiche del titolo.*

Inoltre secondo la Corte, quando l’intermediario non adempie agli obblighi informativi e il cliente non è investitore qualificato, non si può affermare, come fatto dal giudice di primo grado, un concorso di colpa del cliente nel causare il danno per il fatto di non essersi informato «tramite la stampa della rischiosità dei titoli acquistati».

*«Lo speciale rapporto contrattuale che intercorre tra il cliente e l’intermediario implica infatti un grado di affidamento del primo nella professionalità del secondo che non può essere sostituito dall’onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte».*

Sulla base di dette argomentazioni la Corte d’Appello ha quindi condannato la banca a pagare altri 405.000 euro.